



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI SEZ.STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori.

<input type="checkbox"/>	FORLEO	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	GRANDE	FELICE	Relatore
<input type="checkbox"/>	MARANGELLA	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2414/2011
depositato il 03/06/2011

- avverso la sentenza n. 1092/2010 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO
contro:

CEVAB SRL
VIA BANDIERA S/N ZONA PIPAZO CINGHIA

difeso da:
MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO N.150 74100 TARANTO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP030500639 IVA+IRPEG+IRAP 2004

- sull'appello n. 3708/2011
depositato il 12/10/2011

- avverso la sentenza n. 201/2011 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia di TARANTO
contro:

ACCES ALESSANDR
VIA MANTEGOTTI 91 74011 CINGHIA

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 2414/2011 (riunificato)

UDIENZA DEL

01/04/2016 ora 11:00


N°
412/17

PRONUNCIATA IL:
01/04/16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
05/02/17

Il Segretario

Il Segretario
Michele Lattarulo





(segue)

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 2414/2011 (riunificato)

UDIENZA DEL

01/04/2016 ore 11:00

difeso da:
MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO N.150 74100 TARANTO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010501065 IRPEF 2004

- sull'appello n. 3747/2011
depositato il 14/10/2011

- avverso la sentenza n. 200/2011 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia
di TARANTO
contro:

~~MA BANDIERA ZONALE SANZUOCINOSA~~

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO

Atti impugnati:
ATTO DI CONTESTAZIONE n° TVPCO0500879 SANZ.AMMINISTR. 2004

- sull'appello n. 3748/2011
depositato il 14/10/2011

- avverso la sentenza n. 199/2011 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia
di TARANTO
contro:

~~MA BANDIERA ZONALE SANZUOCINOSA~~

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO



(segue)

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 2414/2011 (riunificato)

UDIENZA DEL

01/04/2016 ore 11:00

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP070501070 SANZ.AMMINISTR. 2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'agenzia delle entrate di Taranto propone tempestivo appello avverso la sentenza n. 1092/03/2010 con la quale la C.T.P. di Taranto ha accolto il ricorso proposto dalla società [REDACTED] S.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TVP030500639/2009 per l'anno 2004 col quale l'agenzia delle entrate determinava, ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, in applicazione dello studio di settore TD09A maggiori ricavi per € 685.074,00 dato dalla differenza tra ricavo dichiarato e ricavo puntuale di riferimento e conseguentemente maggiori imposte non versate.

La società ricorrente, ritualmente rappresentata e difesa dal dott. Vito Montanaro contesta l'atto impugnato sostenendone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 62 sexies del d.l. n. 331/93, difetto del contraddittorio e applicazione di studio di settore non adeguato all'effettiva attività esercitata.

L'agenzia delle entrate si costituiva in giudizio per affermare la legittimità del proprio operato e per chiedere il rigetto del ricorso perché infondato.

Il giudice di prime cure accoglie il ricorso nel presupposto che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso sia in ordine al riferimento della esistenza di una crisi di mercato e sia in ordine alla documentazione presentata dal contribuente sulla quale l'ente avrebbe potuto controdedurre

L'agenzia delle entrate propone appello principale, notificato in data 16/05/2011, per sostenere che i motivi addotti dal ricorrente non dimostrano inequivocabilmente l'infondatezza della pretesa fiscale tant'è che l'incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dagli studi di settore si rileva anche per annualità precedenti a quella in esame.

Richiama diversa giurisprudenza di legittimità per concludere di accogliere l'appello principale, annullare la sentenza impugnata e per l'effetto confermare la legittimità della pretesa fiscale con vittoria delle spese di giustizia.

L'appellata società deposita controdeduzioni ai motivi di appello ribadendo: -errore nei cluster applicati e conseguente inattendibilità dei ricavi determinati da Ge.ri.co; difetto di motivazione con riferimento alle risultanze del contraddittorio; difetto di prova dell'applicabilità dello standard prescelto.

Conclude con la richiesta di rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza appellata con vittoria delle spese.

La Commissione nel corso dell'udienza del 30/09/2015 ha riunito al presente fascicolo iscritto al R.G.A. n. 2414/11 e fascicoli iscritti al R.G.A. n. 3708/11, 3747/11 e 3748/11 per evidenti connessioni oggettive e soggettive.

Motivi della decisione

La Commissione rileva che l'accertamento in esame è legittimo perché trova il suo fondamento nell'art. 39 comma 1 lett. d) che consente all'ufficio la determinazione dei maggiori ricavi sulla base di gravi incongruenze tra costi e ricavi dichiarati e quelli fondatamente attribuibili sulla base delle caratteristiche dell'attività esercitata. Il maggior reddito può essere accertato utilizzando anche presunzioni semplici purché siano gravi precise e concordanti.

Nel caso in esame l'ufficio ritiene di procedere ad accertamento in base agli studi di settore in quanto per almeno due periodi d'imposta su tre, anche non consecutivi, l'ammontare dei ricavi dichiarati risulta inferiore a quanto derivante dall'applicazione degli studi di settore.

È detto nell'avviso di accertamento che dal *"controllo è emersa una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dalla applicazione dello studio di settore ..."* e continua affermando che *"i ricavi attribuibili alla società per l'anno 2004 sono stati determinati in base allo studio di settore TD09A, approvato con d.m. del 17/03/2005, applicabile in relazione all'attività svolta, ovvero, fabbricazione di poltrone e divani"*.

Nel corso del contraddittorio parte ricorrente con riferimento alla congruità dei ricavi dichiarati, esponeva che la perdita di esercizio era dovuta agli alti costi del personale non compensati da una adeguata produttività per addetto. Inoltre faceva notare come due principali committenti, la [REDACTED] S.p.A. e la [REDACTED] S.p.A. erano interessati da una forte crisi che investiva l'intero settore, tant'è che è stata costretta ad avviare la procedura di mobilità e attivazione della Cassa integrazione per il personale dipendente.

Il Giudice di primo grado ha deciso sul presupposto che *"nel caso sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso sia in ordine al riferimento della esistenza di una crisi del mercato attestata anche dalla stampa specializzata che ha*

osservato la società [REDACTED] la quale, come in atti, è la più importante e principale sua committente operando un'analisi dei dati che sono, invece, a sostegno della tesi della contribuente in ordine all'attendibilità dei fatti gestionali registrati in contabilità e che hanno portato alla perdita dichiarata".

Con l'appello l'Agenzia delle entrate censura la sentenza di primo grado facendo rilevare alcune incongruità della stessa per concludere con la richiesta di riforma della sentenza impugnata e conferma dell'avviso di accertamento adducendo, tra l'altro, la condotta antieconomica tenuta dalla [REDACTED] S.r.l. per più anni consecutivi tra cui 2003, 2004 e 2004.

La società ricorrente, odierna appellata, con controdeduzioni ribadisce l'erroneità dei cluster applicati in sede di accertamento poiché lo standard applicato "non è rappresentativo della realtà del contribuente, con la conseguenza che del tutto inattendibile è la rideterminazione dei ricavi calcolati utilizzando Ge.ri.co."

Ribadisce altresì che "secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'ufficio, nell'emettere l'atto di accertamento, dovrà necessariamente esporre nella motivazione, oltre agli ulteriori elementi a supporto di Gerico emersi dal contraddittorio, anche le ragioni per le quali non sono stati accolti i rilievi del contribuente forniti nel corso dello stesso contraddittorio".

Ciò detto risulta evidente dall'atto impugnato che l'ufficio finanziario si è limitato a ritenere genericamente che "lo studio di settore TD09A adotta una serie di criteri per stimare l'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa. Tali criteri sono il frutto di una complessa elaborazione, effettuata considerando una ampia serie di dati, contabili ed extra contabili, che caratterizzano l'esercizio dell'attività oggetto dello studio, e con riferimento a ciascun gruppo omogeneo di contribuenti che esercitano l'attività medesima ed in condizioni di esercizio assai simili".

Come pure relativamente alle anomalie riscontrate è detto che "le suddette anomalie evidenziano la assai probabile inattendibilità di alcuni rilevanti dati sulla gestione aziendale dichiarati dalla società".

Questo Collegio ritiene che nell'atto di accertamento l'ufficio deve motivare sulla adeguatezza del risultato ottenuto dall'applicazione dello studio di settore alla

situazione particolare dell'azienda verificata, atteso che il risultato ottenuto è pur sempre un meccanismo presuntivo di determinazione del reddito.

In definitiva nel caso in esame l'ufficio non ha motivato in ordine alle gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta nel rispetto del disposto dell'art. 12-sexies del d.l. n. 331/93.

Tale procedura è in contrasto con i principi più volte sostenuti dalla Suprema Corte di Cassazione: *"ai fini dell'accertamento l'agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori de quibus. Non solo, ma i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori ... non sono soggetti ad accertamento automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore a fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati"*. (Cassazione SS.UU. sentenza n. 26635/09) Più oltre afferma l'ulteriore principio: *"la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in se considerati"*.

È pacifico che gli uffici finanziari devono sempre adeguare il risultato degli studi di settore alla concreta e particolare situazione dell'attività esercitata anche se il contribuente fosse rimasto inerte all'invito al contraddittorio.

Ciò in conformità anche della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che da ultimo con la ordinanza n. 2452/2016 ha deciso che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, come nel caso in esame, ma *"deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente"* che nel caso di specie sono numerose e significative che non possono essere trattate con superficialità o peggio ancora con sufficienza. Infatti è detto nell'accertamento che *"l'ufficio ... con riferimento alle altre cause di giustificazione addotte, non ha ritenuto che le spese siano tali da far ritenere inadeguato il percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio di settore,*

né la non correttezza del cluster di riferimento, né la sussistenza di cause particolari tali da poter influire negativamente sul normale svolgimento dell'attività".

Ne consegue che l'avviso di accertamento n. TVP030500639/2009 deve essere totalmente annullato per difetto di motivazione.

L'accoglimento del su esposto motivo assorbe e rende superfluo l'esame delle restanti censure sollevate da parte appellante.

Il rigetto del presente appello determina anche il rigetto degli appelli di cui:

- a) al fascicolo R.G.A. n. 3708/11 relativo al maggior reddito di partecipazione qualificata attribuito al socio [REDACTED];
- b) al fascicolo R.G.A. n. 3748/11 relativo al mancato versamento delle ritenute sui maggiori utili corrisposti ai soci persone fisiche non imprenditori per le partecipazioni non qualificate;
- c) al fascicolo R.G.A. n. 3747/11 relativo all'atto di contestazione n. TVPC00500879 per l'omessa effettuazione delle ritenute a titolo di imposta sugli utili corrisposti a persone residenti non imprenditori;

poiché direttamente collegati al maggior reddito accertato in capo alla società [REDACTED] S.r.l. non confermato con la presente sentenza.

Per quanto avanti argomentato la Commissione a conferma delle sentenze impugnate n. 199/02/2011; 200/02/2011; 201/02/2011 e 1092/03/2010, rigetta l'appelli principali e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento e l'atto di contestazione.


La specificità delle argomentazioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione rigetta gli appelli riuniti al presente di cui ai fascicolo RGA 3708/11, 3747/11 e 3748/11 e a conferma delle sentenze impugnate annulla gli avvisi di accertamento e l'atto di contestazione e compensa le spese di lite tra le parti relative a questo grado di giudizio.

Così deciso in Taranto il 01/04/2016

Il Relatore



Il Presidente

